

Introduce l'argomento il Dott. RIVELLI, nella sua qualità di Assessore al Bilancio, il quale comunica che è pervenuto il seguente emendamento a firma del Sindaco: "Aliquota del 4% e detrazione di € 200,00 per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei Soci assegnatari".

Intervengono i Consiglieri: Paterino e Trombetta, il Sindaco.

Si procede alla votazione per appello nominale della delibera comprensiva di emendamenti.

La votazione dà il seguente risultato: n. 22 voti favorevoli, 8 astenuti (Tralli, De Palo, Massari, Acito V. Morelli, Vizziello B., D'andrea, Manuello).

Sono assenti i Consiglieri: Lapolla, Morea, Tosto, Tortorelli, Toto, Antezza . Acito F., Cosola, Vizziello B, Mazzilli, Pedicini.

Il Presidente propone di rendere l'atto immediatamente eseguibile.

Si procede alla votazione per alzata di mano con il seguente risultato: n. 22 voti favorevoli – 8 astenuti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Il comma 1 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt.8 e 9 del D. Lgs. n.23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata dall'anno 2015.

L'IMU, a norma del comma 1 del citato art.8 del D. Lgs. n.23 del 2011, sostituisce L'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

L'art. 13, comma 6, del D.L. n.201 del 2011, stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali.

L'art. 13, comma 7, del D. L. n.201 del 2011, fissa direttamente l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, c/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, allo 0,4 per cento. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per gli immobili in questione, l'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011, riconosce una detrazione pari a €200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

In sede di conversione del D.L. n.201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di €200,00 è maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizioni che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'art. 13, comma 12, del D.L. n.201/2011, prevede che il pagamento dell'IMU è effettuato a mezzo del modello di versamento unitario (F24) .

DATO ATTO che per l'anno 2012, il comma 12-bis, dell'art.13 del D.L. n.201 del 2011, stabilisce un particolare meccanismo di versamento dell'IMU, che trova il suo fondamento nell'incertezza dell'aliquota da applicare determinata dalle disposizioni di legge.

I Comuni, infatti, per l'anno 2012 devono iscrivere, ai sensi dello stesso comma 12-bis, nel bilancio di previsione l'entrata da IMU, in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune e pubblicata sul sito internet dello stesso Ministero.

La stessa norma prevede, inoltre, che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta nonché dei risultati degli accatastamenti dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art.13 del D.L. n.201 del 2011, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

I comuni entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.172, comma 1, lett.e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e all'art. 1, comma 169, della Legge n.296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa all'aliquota e alla detrazione del tributo.

DATO ATTO che, anche nel caso in cui i comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni dell'IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato), queste non possono essere comunque considerate definitive e tale evenienza non consente ai contribuenti di usufruire della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 9 del D. Lgs. n.23 del 2011 e cioè quella di provvedere al versamento in unica soluzione dell'imposta.

RITENUTO di approvare le aliquote e le detrazioni come previste dal D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata in modo da poter iscrivere in bilancio nella parte delle entrate l'importo comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze differenziata per IMU abitazione principale e IMU per altri immobili rinviando a diverse determinazioni sulle aliquote e detrazioni a seguito delle verifiche contabili che saranno effettuate entro le scadenze previste dalla normativa stessa.

VISTO IL D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale

VISTA la proposta formulata dalla Giunta Comunale

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, di approvare le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) nel modo seguente:

- aliquota base 0,76%;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze €200,00;
- detrazione per ogni figlio fino a 26 anni €50,00.
- aliquota 0,4% e detrazione di €200,00 per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo n. 267/2000.